

TRIBUNALE DI TERNI  
MAGISTRATURA DEL LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

sent. 152/10

Proc. 1148

Il Giudice Unico del Tribunale di Terni, dott. Fabrizio Riga, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2008 al n. 606, decisa all'udienza del 26.02.2010 e vertente

TRA

R. \_\_\_\_\_, rappr.ta e difesa dagli Avv.ti \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliata presso \_\_\_\_\_ il tutto giusta delega a margine del ricorso;


**RICORRENTE**

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Perugia, Via degli Uffici, n. 14;

**RESISTENTE**

Oggetto: nullità contratti a termine.



Conclusioni:

I procuratori della ricorrente così concludevano: “

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accertare che il Ministero della Pubblica Istruzione ha illegittimamente stipulato con la sig.ra \_\_\_\_\_ più contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro, per esigenze chiaramente non transitorie della Pubblica Amministrazione; dichiarare che la parte ricorrente ha diritto a veder convertire in contratto di lavoro a tempo indeterminato la successione di contratti a tempo determinato in precedenza stipulati nonché, in via subordinata e/o aggiuntiva, ad essere risarcita del danno subito, quantificabile nella misura di venti mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia; condannare il Ministero della Pubblica Istruzione a convertire il contratto di lavoro stipulato con la parte ricorrente in contratto a tempo indeterminato a far data dal 9 ottobre 2000, nonché a corrispondere le conseguenti differenze retributive; ovvero, in via subordinata, a risarcire la parte ricorrente dei danni cagionati, oltre al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.*


*Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara sin da ora antistatario”.*

Il procuratore del Ministero così concludeva: “

*Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:*

- 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per mancata specificazione delle ragioni poste a fondamento della domanda;*
- 2) in subordine, sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'A.G.O.;*
- 3) in ulteriore subordine, sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, avendo la ricorrente già conseguito il contratto a tempo indeterminato;*
- 4) nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario, tanto per carenza del diritto azionato, per il periodo antecedente il 10.07.01, quanto per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per l'accoglimento della pretesa e, per l'effetto, rigettarlo;*
- 5) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2948 c.c.;*
- 6) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa in punto di an debeatur, ritenere e dichiarare la mancata prova della quantificazione del pregiudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda;*
- 7) in via subordinata e sempre nell'ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare, in applicazione del parametro di cui all'art. 4 bis L. n. 368/01, in applicazione del parametro di cui alla L. n. 604/66, l'entità del risarcimento pari a 2,5 volte la retribuzione mensile (o al massimo 6 volte);*
- 8) in via di ultima graduazione, ritenere e dichiarare non cumulabili interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda.*

*Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio”.*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.05.2008 e notificato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, unitamente al relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, in data 04.07.2008, si rivolgeva al Tribunale di Terni esponendo:

1. che in data 09.10.2000 la ricorrente stipulava con il Ministero della Pubblica Istruzione un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di assistente tecnico-amministrativo presso il Circolo Didattico di \_\_\_\_\_ ;
2. che la ricorrente stipulava poi analoghi contratti anche per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;
3. che i contratti venivano stipulati in successione tra loro o comunque a distanza di un ristretto lasso di tempo;
4. che, in pratica, la ricorrente lavorava ininterrottamente;

5. che l'assunzione della lavoratrice non era, perciò, finalizzata a soddisfare esigenze di copertura temporanea, bensì a fronteggiare necessità permanenti della Scuola;
6. che nei contratti non erano neppure indicate le ragioni che avrebbero giustificato l'apposizione del termine;
7. che l'apposizione del termine era, perciò, illegittima;
8. che la ricorrente aveva, di conseguenza, diritto ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno;


tanto premesso, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Con memoria tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda ed il difetto relativo di giurisdizione dell'A.G.O., trattandosi di controversia in tema di accesso all'impiego e di costituzione del rapporto di lavoro; nel merito, contestava la fondatezza della domanda ed eccepiva la parziale prescrizione del credito, nonché l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria;

tanto premesso, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

All'odierna udienza il giudice, ritenuto nullo il ricorso, invitava i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale decideva la causa come da separato dispositivo, del quale dava pubblicamente lettura.

## MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorso è nullo.

Infondata deve, in primo luogo, ritenersi l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa del Ministero, atteso che la controversia non ha ad oggetto il diritto di accesso all'impiego o il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro da parte di un "quisque de populo", bensì la nullità (parziale) dei contratti di lavoro stipulati tra la P.A. ed un suo ex dipendente.

Fondata, invece, è l'eccezione di nullità del ricorso, pure sollevata dalla medesima difesa.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 414 C.P.C., l'atto introduttivo di un giudizio di lavoro deve contenere, tra l'altro, *"la determinazione dell'oggetto della domanda"* e *"l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni"*.

Tale indicazione, non molto dissimile da quanto previsto, in generale, dall'art. 163 C.P.C., assume un particolare valore nel rito del lavoro, nel quale l'esigenza di velocizzare i tempi di definizione delle controversie ha indotto, sin dal 1973, il legislatore, da un lato a scegliere per l'introduzione del giudizio una forma, quella del ricorso, che consente all'attore di investire immediatamente il giudice della controversia, dall'altro, a prevedere una serie di significative preclusioni nei confronti del convenuto, il quale, in sostanza, è chiamato a prendere immediatamente posizione sulle questioni prospettate dalla controparte, formulando già in memoria di costituzione eventuali eccezioni o

domande riconvenzionali ed indicando già in quella sede i fatti che intende provare ed i mezzi istruttori di cui intende avvalersi (cfr art. 416 C.P.C.).

In tale contesto normativo, appare perciò imprescindibile per il ricorrente un rigoroso rispetto degli oneri di allegazione imposti dall'art. 414 C.P.C..

Oneri che appaiono, appunto, finalizzati, da un lato, a consentire al giudice di percepire immediatamente quali siano i termini della controversia, in vista di una decisione che potrà essere eventualmente adottata già in sede di prima udienza (ipotesi nient'affatto di scuola quando le questioni da risolvere sono di mero diritto, ovvero quando la causa appare definibile sulla base della documentazione prodotta), dall'altro a consentire alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa nel rispetto degli oneri imposti dall'art. 416 C.P.C..

La mancata indicazione (o l'indicazione incompleta o insufficiente) degli elementi costitutivi della domanda - "petitum" e "causa petendi" - da una lato pregiudica la possibilità per l'organo giurisdizionale di avere una conoscenza immediata degli esatti termini della controversia, dall'altro lede il diritto di difesa del convenuto, il quale si troverà esposto al rischio di incorrere nelle preclusioni previste dall'art. 416 C.P.C. senza avere, in concreto, la possibilità di percepire quale sia il vero "thema decidendum".

Analogha funzione ha l'onere di esporre le circostanze di fatto e gli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda.

Ebbene, nel caso di specie la ricorrente contesta la legittimità dell'apposizione del termine ad una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero della Pubblica Istruzione nel corso degli anni scolastici 2000/2001-2007/2008 e chiede al giudice di accertare il proprio diritto *"a veder convertire in contratto di lavoro a tempo indeterminato la successione di contratti a tempo determinato in precedenza stipulati, nonché, in via subordinata e/o aggiuntiva, ad essere risarcita del danno subito"*.

A sostegno della domanda, afferma che si tratta di contratti *"stipulati in successione tra loro, o comunque entro lassi di tempo certamente ristretti"* stipulati per *"soddisfare necessità permanenti nella Scuola"* e senza che venissero neppure *"indicate le esigenze e le ragioni che avrebbero giustificato l'apposizione del termine"*.

Nulla si dice, invece, in ricorso, in ordine alla durata dei singoli rapporti di lavoro, alla causale delle assunzioni, alle mansioni svolte, alla qualifica ed alla sede di lavoro.

Indicazioni, queste, indispensabili per valutare la fondatezza della domanda, considerata la rilevanza che assume, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 06.09.2001, n. 368, l'esistenza o meno di una soluzione di continuità tra un rapporto di lavoro e l'altro, il diverso regime giuridico al quale è sottoposto il personale docente rispetto al personale non docente, il diverso regime giuridico delle supplenze annuali rispetto alle supplenze di durata infrannuale.

Quanto, poi, alle mansioni svolte, ulteriore elemento di confusione emerge dalla lettura di pag. 4 del ricorso, laddove si afferma che *"il ricorrente risultava libero da impegni e vincoli contrattuali con la scuola solo ed esclusivamente nel periodo corrispondente alle vacanze scolastiche, per poi riprendere la sua attività di docente, sulla base di un nuovo contratto, puntualmente all'inizio del nuovo anno scolastico"*, mentre a pag. 1 del ricorso si afferma che la ricorrente è stata assunta il 09.10.2000 *"in qualità di assistente tecnico amministrativo"*.

Né ad integrare il ricorso può soccorrere la lettura dei contratti allegati al fascicolo di parte attrice, atteso che la documentazione contenuta in quel fascicolo non viene portata a conoscenza della controparte ed ha la funzione di fornire la prova delle deduzioni esposte in ricorso, non di integrarne il contenuto (in tal senso, cfr. Cass. Lav., 18.10.2002, n. 14817, secondo la quale la nullità deve essere dichiarata "prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso, ma non offerta in comunicazione"; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 01.07.1999, n. 6714).

Manca, in conclusione, nel ricorso l'indicazione degli elementi di fatto indispensabili per poter valutare la fondatezza della domanda e per consentire alla controparte un'idonea difesa.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve, perciò, essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 414 n. 4) C.P.C..

Appare equo, considerato il tenore della motivazione, che prescinde da qualsiasi accertamento in ordine alla fondatezza, nel merito, del ricorso, disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di lite.

P.Q.M.

IL G.U. DEL TRIBUNALE DI TERNI

quale giudice del lavoro

definitivamente pronunciando così decide:

1. dichiara nullo il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite.

Così deciso in Terni, il 26.02.2010

IL CANCELLIERE C.  
(Margherita De Angelis)

TRIBUNALE DI TERNI

Depositato in Cancelleria

15 MAR 2010

IL CANCELLIERE C.  
(Margherita De Angelis)

IL GIUDICE

(dr. F. Riga)

per copiare/estrarre  
uniforme all'originale

22-03-2010

Tutti i

...

LANCERINI  
Via Cavour 1070

